

**Affidamento dei servizi di copertura assicurativa  
per il parco veicoli di proprietà del  
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale**

**Art. 1**

**Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione dei seguenti servizi assicurativi:

- assicurazione, mediante Libro Matricola, per Responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.), per i veicoli di proprietà dell'Ente, indicati nell'allegato n° 1, nonché l'assicurazione Altri Rischi Diversi (A.R.D.) per quelli specificatamente indicati - nello stesso allegato n° 1 -, per i quali è appositamente evidenziato il valore del veicolo da assicurare;
- assicurazione per "Infortuni cumulativa-conducente" per i veicoli di proprietà dell'Ente indicati nell'allegato n° 2
- assicurazione "Responsabilità civile verso Terzi" per le attività svolte dalle macchine operatrici di proprietà dell'Ente, indicate nell'allegato n° 3.
- assicurazione "Tutti i rischi di montaggio" per i veicoli di proprietà dell'Ente indicati nell'allegato n° 4, dei quali è specificatamente evidenziato il valore del veicolo da assicurare.

**Art. 2**

**Polizza assicurativa "Responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.)  
e Altri Rischi Diversi (A.R.D.)"**

***Responsabilità civile.***

La Società assicuratrice, assicura i veicoli di proprietà dell'Ente, descritti nell'allegato n° 1, per il rischio - obbligatorio secondo le disposizioni di legge -, della Responsabilità civile auto (RCA) derivante dalla circolazione dei veicoli, indicati nell'allegato n° 1, alle condizioni attualmente vigenti e riportate nell'allegato libro matricola (bonus/malus, franchigia, tariffa fissa ecc.). La Società assicuratrice si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti per legge, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei predetti veicoli, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, nonché dei veicoli che potranno essere acquistati in vigenza di contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione

L'assicurazione avviene con la formula del "Libro matricola" nel quale sono descritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente alla stipula del contratto. Nel Libro matricola sono previste esclusioni o inclusioni di soli veicoli di proprietà del Consorzio, purchè avvengano nel periodo assicurativo.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa e alle condizioni in vigore alla data della stipulazione del contratto; il premio sarà calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Qualora prima della stipula del contratto e prima della copertura assicurativa, parte dei veicoli di cui all'allegato n° 1 dovessero essere trasferiti ad altro proprietario o rottamati, il Consorzio corrisponderà solo l'importo relativo ai veicoli ancora nel parco veicoli di sua proprietà. Qualora altresì il trasferimento o la rottamazione dovessero avvenire dopo la stipula del contratto o dopo l'inizio della copertura assicurativa, ed il Consorzio abbia già liquidato l'intero importo dell'appalto, sarà obbligo della ditta di assicurazione rimborsare quanto pagato per il periodo residuo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Ente, anche mediante posta elettronica ne darà comunicazione alla società assicuratrice che si impegna dare efficacia alla copertura assicurativa o all'esclusione dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

L'inesattezza, l'omissione o l'incompletezza della dichiarazione dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali inesattezze, omissioni o incompletezza siano avvenute in buona fede.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il contratto di assicurazione.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

### ***Altri Rischi diversi – furto, incendio e atti vandalici.***

La Società Assicuratrice garantisce i danni materiali e diretti, subiti dai veicoli specificatamente indicati nello stesso allegato n° 1, per i quali è appositamente evidenziato il valore del veicolo da assicurare, e più' precisamente:

- a) per incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

L'impresa s'impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo, conseguenti a circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasioni dei cristalli. E' condizione essenziale per il diritto all'indennizzo che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il

Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alle polizze RC (responsabilità civile) e ARD (incendio - furto e atti vandalici), infortunio conducente, rc animali e cose - responsabilità civile macchine operatrici e tutti i rischi di montaggio - tutela integrale macchine operatrici per il parco veicoli dell'Ente per l'anno 2018/2019 (CIG N. 72545969FF lotto 1 - N. 72546083E8 lotto 2 - N. 72546159AD lotto 3 - N. 7254622F72 lotto 4) Allegato A

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - di applicare ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
- \_\_\_\_\_
- che il numero dei dipendenti e' il seguente: n. \_\_\_\_\_

Di essere iscritta:

	sede di	CAP	Via	n.	Matricola n.
INPS					

	sede di	CAP	Via	n.	Codice ditta n.	Posizione Assicurativa
INAIL						

	sede di	CAP	Via	n.	Codice ditta n.	Posizione Assicurativa
ALTRE						

**(contrassegnare con una X la casella che interessa)**

DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.

oppure:

DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 163/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, nei confronti propri e della società che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alle polizze RC (responsabilità civile) e ARD (incendio - furto e atti vandalici), infortunio conducente, rc animali e cose - responsabilità civile macchine operatrici e tutti i rischi di montaggio - tutela integrale macchine operatrici per il parco veicoli dell'Ente per l'anno 2018/2019 (CIG N. 72545969FF lotto 1 - N. 72546083E8 lotto 2 - N. 72546159AD lotto 3 - N. 7254622F72 lotto 4) Allegato A

**- Che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....**

come segue:

Codice Fiscale e n. d'iscrizione \_\_\_\_\_

data di iscrizione \_\_\_\_\_

iscritta nella sezione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_

forma giuridica attuale \_\_\_\_\_

sede \_\_\_\_\_

Costituita con atto del \_\_\_\_\_

Capitale sociale in € \_\_\_\_\_

durata della società \_\_\_\_\_

data termine: \_\_\_\_\_

codice di attività \_\_\_\_\_

**OGGETTO SOCIALE:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- di appartenere, ai sensi dell'art. 13 della legge 180/2011 e art. 3 lett. aa) d.lgs 50/2016 alla categoria: **(barrare con una X la casella che interessa)**

- micro impresa;  
 piccola impresa;  
 media impresa;  
 grande impresa;

- di aver preso visione dell'avviso esplorativo relativo all'oggetto di gara e di accettarne il contenuto senza riserve;

-di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni di partecipazione poste per l'espletamento dell'affidamento in caso di eventuale aggiudicazione;

- di accettare senza riserve le condizioni di polizza indicate nel capitolato di appalto;

- di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. (Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale appartenente al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L'interessato ha diritto di verificare l'esistenza presso i suddetti uffici di dati personali e le modalità di

Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alle polizze RC (responsabilità civile) e ARD (incendio – furto e atti vandalici), infortunio conducente, rc animali e cose – responsabilità civile macchine operatrici e tutti i rischi di montaggio – tutela integrale macchine operatrici per il parco veicoli dell'Ente per l'anno 2018/2019 (CIG N. 72545969FF lotto 1 – N. 72546083E8 lotto 2 – N. 72546159AD lotto 3 – N. 7254622F72 lotto 4) Allegato A

trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l'aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco);

-di essere autorizzato all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio oggetto del lotto per il quale concorre, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i, o in base al possesso di documentazione equipollente (per le società che risiedono in altri Stati);

-la compagnia assicurativa per cui si concorre ha realizzato negli ultimi 3 esercizi una raccolta di premi nel settore oggetto del lotto di partecipazione non inferiore alla base d'asta;

-di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, professionalità per eseguire l'appalto alle condizioni richieste e di avere uno sportello operativo della compagnia assicuratrice attivo in Cagliari o sito in un altro Comune entro un raggio di 10 km e che in caso contrario, pena la decadenza, si impegnerà ad attivare entro 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento per la gestione dell'appalto;

-di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010;

-di aver preso visione delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale", disponibile nel sito internet dell'Ente" [www.cbsm.it](http://www.cbsm.it), prendendo atto che, in caso di aggiudicazione, le stesse verranno applicate, per quanto compatibili, ai propri collaboratori e dipendenti;

-di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che nel caso di mutate esigenze di servizio, o nel caso di mancata adozione, di approvazione, di annullamento, anche in sede di autotutela, o di revoca del provvedimento di aggiudicazione o nel caso di revoca o indisponibilità sopraggiunta di fondi di Bilancio, o eventuali finanziamenti pubblici, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione stessa, o di sospenderla totalmente o parzialmente, o di aggiudicare l'appalto in oggetto parzialmente senza che le Imprese concorrenti o quella risultata aggiudicataria possano avanzare in merito alcuna pretesa anche di carattere economico;

-di essere a conoscenza che il subappalto è vietato;

-di acconsentire che ogni comunicazione e/o notifica e/o informazione circa la procedura di gara o di affidamento possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante all'indirizzo di posta certificata pec di seguito indicata. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d'ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC)

- di essere a conoscenza che è vietata la cessione del contratto;

*Il titolare o il legale rappresentante o persona munita dei poteri di rappresentanza.*

*LUOGO Data timbro e FIRMA ( leggibile)*

---

**N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.**

**Affidamento dei servizi di copertura assicurativa  
per il parco veicoli di proprietà del  
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale**

**Art. 1**

**Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione dei seguenti servizi assicurativi:

- assicurazione, mediante Libro Matricola, per Responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.), per i veicoli di proprietà dell'Ente, indicati nell'allegato n° 1, nonché l'assicurazione Altri Rischi Diversi (A.R.D.) per quelli specificatamente indicati - nello stesso allegato n° 1 -, per i quali è appositamente evidenziato il valore del veicolo da assicurare;
- assicurazione per "Infortuni cumulativa-conducente" per i veicoli di proprietà dell'Ente indicati nell'allegato n° 2
- assicurazione "Responsabilità civile verso Terzi" per le attività svolte dalle macchine operatrici di proprietà dell'Ente, indicate nell'allegato n° 3.
- assicurazione "Tutti i rischi di montaggio" per i veicoli di proprietà dell'Ente indicati nell'allegato n° 4, dei quali è specificatamente evidenziato il valore del veicolo da assicurare.

**Art. 2**

**Polizza assicurativa "Responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.)  
e Altri Rischi Diversi (A.R.D.)"**

***Responsabilità civile.***

La Società assicuratrice, assicura i veicoli di proprietà dell'Ente, descritti nell'allegato n° 1, per il rischio - obbligatorio secondo le disposizioni di legge -, della Responsabilità civile auto (RCA) derivante dalla circolazione dei veicoli, indicati nell'allegato n° 1, alle condizioni attualmente vigenti e riportate nell'allegato libro matricola (bonus/malus, franchigia, tariffa fissa ecc.). La Società assicuratrice si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti per legge, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei predetti veicoli, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, nonché dei veicoli che potranno essere acquistati in vigenza di contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione

L'assicurazione avviene con la formula del "Libro matricola" nel quale sono descritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente alla stipula del contratto. Nel Libro matricola sono previste esclusioni o inclusioni di soli veicoli di proprietà del Consorzio, purchè avvengano nel periodo assicurativo.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa e alle condizioni in vigore alla data della stipulazione del contratto; il premio sarà calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Qualora prima della stipula del contratto e prima della copertura assicurativa, parte dei veicoli di cui all'allegato n° 1 dovessero essere trasferiti ad altro proprietario o rottamati, il Consorzio corrisponderà solo l'importo relativo ai veicoli ancora nel parco veicoli di sua proprietà. Qualora altresì il trasferimento o la rottamazione dovessero avvenire dopo la stipula del contratto o dopo l'inizio della copertura assicurativa, ed il Consorzio abbia già liquidato l'intero importo dell'appalto, sarà obbligo della ditta di assicurazione rimborsare quanto pagato per il periodo residuo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Ente, anche mediante posta elettronica ne darà comunicazione alla società assicuratrice che si impegna dare efficacia alla copertura assicurativa o all'esclusione dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

L'inesattezza, l'omissione o l'incompletezza della dichiarazione dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali inesattezze, omissioni o incompletezza siano avvenute in buona fede.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il contratto di assicurazione.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

### ***Altri Rischi diversi – furto, incendio e atti vandalici.***

La Società Assicuratrice garantisce i danni materiali e diretti, subiti dai veicoli specificatamente indicati nello stesso allegato n° 1, per i quali è appositamente evidenziato il valore del veicolo da assicurare, e più' precisamente:

- a) per incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

L'impresa s'impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo, conseguenti a circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasioni dei cristalli. E' condizione essenziale per il diritto all'indennizzo che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il

termine di un anno dalla consumazione del reato e che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati dal dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- d) se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non dipendenti dalla contraente;
- e) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

La durata del contratto Responsabilità Civile (RC) libro matricola e Altri Rischi Diversi (A.R.D.) – furto, incendio, atti vandalici -, viene stabilita dalle ore 24.00 del 31.01.2017, e fino alle ore 24.00 del 31.01.2018.

Le condizioni di assicurazione RC e ARD sono quelle attualmente vigenti e riportate nello stralcio del libro matricola, anch'esso allegato.



# ***Allegato n.° 1***

Veicoli consertili da assicurare con Polizza "RC libro matricola e Altri Rischii Diversi A.R.D."

N° Generale	N° per ufficio	Ufficio	Tipo di veicolo	Targa/Telato	Anno Immatric.	Polizza Resp. Civ. Veicoli - Libro Matricola.	Valore del veicolo per Polizza A.R.D. Libro Matricola.
1	1	CAGLIARI	MOTOCICLO VESPA PIAGGIO 125 PXE	CA138877	28/03/1997	SI	
2	1	S. SPERATE	ESCAVATORE BENFRA 10541	AGL061	21/10/2008	SI	€ 5.000,00
3	2	S. SPERATE	ESCAVATORE J.C.B. LTD 4CX4WS	AEY057	11/11/2004	SI	€ 29.200,00
4	3	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT DAILY 35.12	CA676432	01/08/1991	SI	
5	4	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT DAILY 4 X 4	AM575TY	30/12/1996	SI	
6	5	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT DAILY 4 X 4 CON GRU	AM576TY	18/12/1996	SI	
7	6	S. SPERATE	MOTOCICLO VESPA PIAGGIO 125 PXE	CA138886	28/03/1997	SI	
8	7	S. SPERATE	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK167CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
9	8	S. SPERATE	AUTOCARRO JEEP CHEROKEE 2,5	CM888JX	21/09/2004	SI	
10	9	S. SPERATE	AUTOVETTURA LANCIA K	BN326EH	20/07/2000	SI	
11	10	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX226SA	10/08/2009	SI	
12	11	S. SPERATE	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EM451HB	28/02/2012	SI	€ 5.000,00
13	12	S. SPERATE	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EN768EG	25/05/2012	SI	€ 5.000,00
14	1	QUARTU	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY909DG	06/03/2015	SI	€ 34.750,00
15	2	QUARTU	ESCAVATORE GOMMATO TERNA JCB	AEC077	27/04/2004	SI	€ 36.900,00
16	3	QUARTU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK168CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
17	4	QUARTU	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX225SA	10/08/2009	SI	
18	1	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY911DG	06/03/2015	SI	€ 27.900,00
19	2	S. GAVINO	AUTOVEICOLO USO PROMISC. TRASP. PERS. E COSE IVECO 40E10W35	AM751TX	27/11/1996	SI	
20	3	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT DAILY 4x4 CON GRU	AP097RX	30/04/1997	SI	
21	4	S. GAVINO	TERNA JCB 3CX	AJ827	10/07/2013	SI	€ 61.200,00
22	5	S. GAVINO	FUORISTR. LAND ROVER DISCOVERY	ZAS03MH	17/04/2002	SI	€ 13.500,00
23	6	S. GAVINO	ESCAV GOM. TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR923	19/04/2011	SI	€ 75.600,00
24	7	S. GAVINO	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK169CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
25	8	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX227SA	10/08/2009	SI	
26	9	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX228SA	10/08/2009	SI	
27	10	S. GAVINO	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EN435LJ	31/05/2012	SI	€ 5.000,00
28	1	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY912DG	06/03/2015	SI	€ 27.900,00
29	2	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT FIORINO PURGONE	AM184VB	17/02/1997	SI	
30	3	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT STRADA	BX226TH	25/06/2002	SI	
31	4	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT DAILY 4x4 CON GRU	AM578TY	18/12/1996	SI	
32	5	PIMPISU	AUTOVEICOLO USO PROMISC. TRASP. PERS. E COSE FIAT DAILY	AM750TX	27/11/1996	SI	
33	6	PIMPISU	FUORISTRADA LAND ROVER	ZAS04MH	17/04/2002	SI	€ 9.450,00
34	7	PIMPISU	ESCAV GOM. TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR928	26/04/2011	SI	€ 75.600,00
35	8	PIMPISU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK171CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
36	9	PIMPISU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK172CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
37	10	PIMPISU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EM682HB	28/02/2012	SI	€ 5.000,00
38	1	SE NORBI'	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY910DG	06/03/2015	SI	
39	2	SE NORBI'	AUTOCARRO FIAT FIORINO	BD347LJ	19/10/2010	SI	€ 34.750,00

Veicoli consertili da assicurare con Polizza "RC libro matricola e Altri Rischi Diversi A.R.D."

N° Generale	N° per ufficio	Ufficio	Tipo di veicolo	Targa/Telato	Anno Immatric.	Polizza Resp. Civ. Veicoli - Libro Matricola.	Valore del veicolo per Polizza A.R.D. Libro Matricola.
41	3	SENORBI'	AUTOCARRO FIAT DAILY	AM368TZ	10/01/1997	SI	
42	4	SENORBI'	TERNA JCB 3CX	AJJ824	18/06/2013	SI	€ 61.200,00
43	5	SENORBI'	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EK170CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
44	6	SENORBI'	ESCAVATORE GOMMATO MECALAC	AEC049	11/03/2004	SI	€ 71.100,00
45	7	SENORBI'	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX231SA	10/08/2009	SI	
46	8	SENORBI'	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN611EF	21/05/2012	SI	€ 5.000,00
47	9	SENORBI'	MOTOCICLO VESPA PIAGGIO 125 PXR	CA138532	28/11/1996	SI	
48	10	SENORBI'	QUADRICICLO ESTRIMA BIRO' (ALIMENTAZIONE ELETTRICA)	X68BF5	21/09/2012	SI	
49	1	IMP. SOLL.	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY908DG	06/03/2015	SI	€ 34.750,00
50	2	IMP. SOLL.	AUTOCARRO FIAT DOBLO'	ER854JP	30/04/2013	SI	€ 12.000,00
51	3	IMP. SOLL.	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EM960HC	29/02/2012	SI	€ 5.000,00
52	4	IMP. SOLL.	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EM442HB	28/02/2012	SI	€ 5.000,00
53	1	VILLASOR	TRATTR. AGRIC. TIGRONE 5500 CON TESTATA TRINCIANTE	BM916C	11/07/2014	SI	€ 22.900,00
54	2	VILLASOR	AUTOCARRO NISSAN PICK-UP	CL893BW	08/06/2004	SI	
55	3	VILLASOR	AUTOCARRO NISSAN PICK-UP	CN521HM	02/11/2004	SI	€ 14.600,00
56	4	VILLASOR	AUTOCARRO MAN	CM498JP	19/07/2004	SI	
57	6	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT DUCATO	EP912DE	08/05/2013	SI	
58	7	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT IVECO	AP543RX	15/05/1997	SI	
59	8	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	AP100RX	30/04/1997	SI	
60	9	VILLASOR	AUTOVEICOLA USO PROMISC. TRASP. PERSONE E COSE FIAT IVECO	AP098RX	30/04/1997	SI	
61	10	VILLASOR	SEMIRIMOR. CASSONE RIBALT. MAN	AC99735	19/07/2004	SI	
62	11	VILLASOR	SEMIRIMOR PLANALE DE ANGELIS	AC99736	19/07/2004	SI	
63	12	VILLASOR	PALA GOMMATA JCB 4CX	AEC043	09/03/2004	SI	€ 60.300,00
64	13	VILLASOR	TRATTORE PER SEMIRIMORCHI MAN	CM499JP	19/07/2004	SI	
65	14	VILLASOR	ESCAV GOMMATO TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR927	22/04/2011	SI	€ 75.600,00
66	15	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EK173CP	01/09/2011	SI	€ 5.400,00
67	16	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX229SA	10/08/2009	SI	
68	17	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT DOBLO'	DW857RZ	22/05/2009	SI	
69	18	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN943LF	30/05/2012	SI	
70	19	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN305PS	29/06/2012	SI	
71	20	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN770EC	15/05/2012	SI	

**POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI**

**CARATTERISTICHE COMUNI AL PROTOTIPO N. 001**

Tipo veicolo	Uso	Prov. Prop.	Comune	Proprietario	Data di Nascita	Sesso	Professione
MACCHINA OPERATRI	CA	CAGLIARI	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA ME				
<b>Sezione RC</b>							
Marchio	130						
Massimali Assicurati (in migliaia)	6000/ 6000 6000						

SEZIONE DANNI				SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE	
Furto totale e parziale	Incidio	Att vandalici dolosi	% Scop.	Minimo	Mass.
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00

**SEZIONE TUTELA LEGALE**

**ELENCO PARTITE PROTOTIPO N. 001**

SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE									
PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
ALJ827	ALJ824	AEY057	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
77	77	87							
SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

**PREMIO NETTO ANNUO**





**POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI**

**CARATTERISTICHE COMUNI AL PROTOTIPO N. 004**

Tipo veicolo	Uso	Prov. Prop.	Comune	Proprietario	Data di Nascita	Sesso	Professione
AUTOVETTURA	PRIVATO	CA	CAGLIARI	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA ME			
<b>Sezione RC</b>							
Bonus-Malus-38							
Massimali Assicurati (in migliaia)	6000/ 6000 6000						

<b>SEZIONE DANNI</b>		% Scop.	Minimo	Massimo	Mass.
Furto totale e parziale		0	0,00	0,00	-
Incedio		0	0,00	0,00	-
Atti vandalici dolosi		0	0,00	0,00	-
		0	0,00	0,00	0,00
<b>SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE</b>					
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>					

**ELENCO PARTITE PROTOTIPO N. 004**

N. PARTITA	targa o telaio	data decorrenza	data scadenza	vincolo	CLASSE CU	classe contrattuale	alimentazione	Cv fisc. q.li n. posti cilindr.	KW	peso massimo trainabile	peso ordine di marcia	n.ro trasp.	Carta Verde	Rimorchio	Trasporto Infiamm./ esplosivi/ cingoli	PREMIO NETTO ANNUO
00017	EK167CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	12	30	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	
00018	ZA503MH	31/01/2016	31/01/2017	NO	6	18	DISESEL	23	101				SI	NO	NO	
00019	EK169CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	9	25	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	
00020	ZA504MH	31/01/2016	31/01/2017	NO	6	18	DISESEL	23	90				SI	NO	NO	
00021	EK171CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	9	25	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	
00022	EK172CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	9	25	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	
00023	EK170CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	9	25	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	
00024	EK173CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	9	25	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	
00025	EK168CP	31/01/2016	31/01/2017	NO	9	25	BENZINA	14	51				SI	NO	NO	





























### **Art. 3**

#### **Polizza assicurativa “infortuni cumulativa – conducente”.**

Con il presente appalto, inoltre, si vuole acquisire la copertura assicurativa per “Infortunio cumulativa”, ovvero per i rischi al “Conducente”, – conformemente alle condizioni attualmente vigenti e riportate nell’allegata “Polizza Infortuni Enti Pubblici” -, derivante dalla circolazione dei veicoli di proprietà dell’Ente indicati nell’allegato n° 2, utilizzati per l’assolvimento dei fini istituzionali del Consorzio, nell’ipotesi di morte e di invalidità permanente (senza franchigia sull’invalidità permanente). Il numero dei veicoli assicurati è di 79. La somma assicurata, nell’ipotesi di morte, è pari a € 50.000,00, mentre nell’ipotesi di invalidità permanente, è pari a € 100.000,00.

La durata del presente contratto, decorre dalle ore 24.00 del 31.01.2017 e fino alle ore 24.00 del 31.01.2018.

# ***Allegato n° 2***

**Veicoli consortili da assicurare per Polizza "Infortuno cumulativa - conducente"**

<b>N° generale</b>	<b>N° per ufficio</b>	<b>UFFICIO</b>	<b>TIPO DEL MEZZO</b>	<b>TARGA / TELAIO</b>	<b>ANNO IMMATR.</b>	<b>Polizza Infort. Cumulativa- Conducente.</b>
1	1	CAGLIARI	MOTOCICLO VESPA PIAGGIO 125 PXE	CAI38877	28/03/1997	SI
2	1	S. SPERATE	ESCAVATORE BENFRA 10541	AGL061	21/10/2008	SI
3	2	S. SPERATE	ESCAVATORE J.C.B. LTD 4CX4WS	AEY057	11/11/2004	SI
4	3	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT DAILY 35.12	CA676432	01/08/1991	SI
5	4	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT DAILY 4 X 4	AMS575TY	30/12/1996	SI
6	5	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT DAILY 4 X 4 CON GRU	AMS767Y	18/12/1996	SI
7	6	S. SPERATE	MOTOCICLO VESPA PIAGGIO 125 PXE	CA138886	28/03/1997	SI
8	7	S. SPERATE	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK167CP	01/09/2011	SI
9	8	S. SPERATE	AUTOCARRO JEEP CHEROKEE 2,5	CM888JX	21/09/2004	SI
10	9	S. SPERATE	AUTOVETTURA LANCIA K	BN326EH	20/07/2000	SI
11	10	S. SPERATE	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX226SA	10/08/2009	SI
12	11	S. SPERATE	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EM451HB	28/02/2012	SI
13	12	S. SPERATE	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EN768BG	25/05/2012	SI
14	1	QUARTU	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY909DG	06/03/2015	SI
15	2	QUARTU	ESCAVATORE GOMMATO TERNA JOB	AEC077	27/04/2004	SI
16	3	QUARTU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK168CP	01/09/2011	SI
17	4	QUARTU	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX225SA	10/08/2009	SI
18	1	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY911DG	06/03/2015	SI
19	2	S. GAVINO	AUTOVEICOLO USO PROMISC. TRASP. PER E COSE IVECO 40E10W35	AM751TX	27/11/1996	SI
20	3	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT DAILY 4x4 CON GRU	AP097RX	30/04/1997	SI
21	4	S. GAVINO	TERNA JOB 3CX	AJJ827	10/07/2013	SI
22	5	S. GAVINO	FUORISTR. LAND ROVER DISCOVERY	ZAS03MH	17/04/2002	SI
23	6	S. GAVINO	ESCAV GOM. TERNA JOB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR923	19/04/2011	SI
24	7	S. GAVINO	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK169CP	01/09/2011	SI
25	8	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX227SA	10/08/2009	SI
26	9	S. GAVINO	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX228SA	10/08/2009	SI
27	10	S. GAVINO	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EN435LJ	31/05/2012	SI
28	1	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY912DG	06/03/2015	SI
29	2	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT FIORINO FURGONE	AM184VB	17/02/1997	SI
30	3	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT STRADA	BX226TH	25/06/2002	SI

**Veicoli consortili da assicurare per Polizza "Infortunisto cumulativa - conducente"**

<b>N° generale</b>	<b>N° per ufficio</b>	<b>UFFICIO</b>	<b>TIPO DEL MEZZO</b>	<b>TARGA / TELAIO</b>	<b>ANNO IMMATR.</b>	<b>Polizza Infort. Cumulativa- Conducente.</b>
31	4	PIMPISU	AUTOCARRO FIAT DAILY 4x4 CON GRU	AM578TY	18/12/1996	SI
32	5	PIMPISU	AUTOVEICOLO USO PROMISC. TRASP. PERS. E COSE FIAT DAILY	AM750TX	27/11/1996	SI
33	6	PIMPISU	FUORISTRADA LAND ROVER	ZA504MH	17/04/2002	SI
34	7	PIMPISU	ESCAV GOM. TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR928	26/04/2011	SI
35	8	PIMPISU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK171CP	01/09/2011	SI
36	9	PIMPISU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK172CP	01/09/2011	SI
37	10	PIMPISU	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EM682HB	28/02/2012	SI
38	1	SENORBI'	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY910DG	06/03/2015	SI
39	2	SENORBI'	AUTOCARRO FIAT FIORINO	ED347LJ	19/10/2010	SI
41	3	SENORBI'	AUTOCARRO FIAT DAILY	AM368TZ	10/01/1997	SI
42	4	SENORBI'	TERNA JCB 3CX	AU824	18/06/2013	SI
43	5	SENORBI'	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EK170CP	01/09/2011	SI
44	6	SENORBI'	ESCAVATORE GOMMATO MECALAC	AEC049	11/03/2004	SI
45	7	SENORBI'	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX231SA	10/08/2009	SI
46	8	SENORBI'	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EN611EF	21/05/2012	SI
47	9	SENORBI'	MOTOCICLO VESPA PIAGGIO 125 PXE	CA138532	28/11/1996	SI
48	10	SENORBI'	QUADRICICLO ESTRIMA BIRO' (ALIMENTAZIONE ELETTRICA)	X68BF5	21/09/2012	SI
49	1	IMP. SOLL.	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	EY908DG	06/03/2015	SI
50	2	IMP. SOLL.	AUTOCARRO FIAT DOBLO'	ER854JP	30/04/2013	SI
51	3	IMP. SOLL.	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EM960HC	29/02/2012	SI
52	4	IMP. SOLL.	AUTOVETTURA FIAT PANDA	EM442HB	28/02/2012	SI
53	1	VILLASOR	TRATTR. AGRIC. TIGRONE 5500 CON TESTATA TRINCIANTE	BM916C	11/07/2014	SI
54	2	VILLASOR	ESCAV. CING. HITACHI FH 220 CON TESTATA TRINCIANTE	22T0180M	ANNO 1991	SI
55	3	VILLASOR	MINI ESCAV. CING. JCB 8065 RTS CON TESTATA TRINCIANTE	1538057	ANNO 2011	SI
56	4	VILLASOR	ESCAV. CING. JCB 235 CON TESTATA TRINCIANTE	1019664	13/04/2005	SI
57	5	VILLASOR	ESCAV. CINGOLATO JCB 260 CON TESTATA TRINCIANTE	1040025	16/11/2004	SI
59	6	VILLASOR	MINIPALA GOMMATA AVANT	25974	30/09/2002	SI
60	7	VILLASOR	MINI ESCAV. JCB 8085 ZTS CON TESTATA TRINCIANTE	10722607	22/05/2012	SI
61	8	VILLASOR	AUTOCARRO NISSAN PICK-UP	CL893BW	08/06/2004	SI
62	9	VILLASOR	AUTOCARRO NISSAN PICK-UP	CNS21HM	02/11/2004	SI

**Veicoli consortili da assicurare per Polizza "Infortunio cumulativa - conducente"**

<b>N° generale</b>	<b>N° per ufficio</b>	<b>UFFICIO</b>	<b>TIPO DEL MEZZO</b>	<b>TARGA / TELAIO</b>	<b>ANNO IMMATR.</b>	<b>Polizza Infort. Cumulativa- Conducente.</b>
63	10	VILLASOR	AUTOCARRO MAN	CM498JP	19/07/2004	SI
64	12	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT DUCATO	EP912DE	08/05/2013	SI
65	13	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT IVECO	AP543RX	15/05/1997	SI
66	14	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT IVECO CON GRU	AP100RX	30/04/1997	SI
67	15	VILLASOR	AUTOVEICOLO USO PROMISC. TRASP. PERS. E COSE FIAT IVECO	AP098RX	30/04/1997	SI
68	16	VILLASOR	SEMIRIMOR. CASSONE RIBALT. MAN	AC99735	19/07/2004	SI
69	17	VILLASOR	SEMIRIMOR PIANALE DE ANGELIS	AC99736	19/07/2004	SI
70	18	VILLASOR	PALA GOMMATA JCB 4CX	AEC043	09/03/2004	SI
71	19	VILLASOR	TRATTORE PER SEMIRIMORCHI MAN	CM499JP	19/07/2004	SI
72	20	VILLASOR	ESCAV GOMMATO TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR927	22/04/2011	SI
73	21	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EK173CP	01/09/2011	SI
74	22	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT STRADA	DX229SA	10/08/2009	SI
75	23	VILLASOR	AUTOCARRO FIAT DOBLO'	DW857RZ	22/05/2009	SI
76	24	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN943LF	30/05/2012	SI
77	25	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN305PS	29/06/2012	SI
78	26	VILLASOR	AUTOVEETTURA FIAT PANDA	EN770EC	15/05/2012	SI



## DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

Nel testo che segue si intendono per :

1. ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.
  2. ASSICURAZIONE Il contratto di *assicurazione*.
  3. CONTRAENTE (SOCIO) Chi stipula l'*assicurazione*.
  4. INDENNIZZO La somma dovuta da *LA SOCIETÀ* caso di *sinistro*.
  5. PARTI Il *Contraente* e *LA SOCIETÀ*
  6. POLIZZA I documenti che provano il contratto di *assicurazione*.
  7. PREMIO La somma dovuta dal *Contraente* a *LA SOCIETÀ*
  8. RISCHIO La possibilità che si verifichi il *sinistro*.
  9. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.
  10. SOCIETÀ *LA SOCIETÀ* di Assicurazioni, di seguito definita *LA SOCIETÀ*
- Inoltre alle seguenti espressioni le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato:
11. BENEFICIARI Le persone (o la persona) designate in *polizza* a riscuotere l'*indennizzo*. In assenza di designazione specifica i *beneficiari* saranno gli eredi legittimi o testamentari.
  12. DAY HOSPITAL Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
  13. DIARIA La somma assicurata per ogni giorno di *inabilità temporanea*.
  14. FRANCHIGIA Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.
  15. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell'*Assicurato*, oppure una *invalidità permanente* o una *inabilità temporanea*.
  16. INFORTUNIO PROFESSIONALE *Infortunio* verificatosi durante lo svolgimento da parte dell'*Assicurato* delle attività professionali (principali e secondarie).
  17. INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE *Infortunio* verificatosi nello svolgimento da parte dell'*Assicurato* di attività che non abbiano carattere di professionalità.

## POLIZZA INFORTUNI Enti Pubblici

- 18. INABILITÀ TEMPORANEA**  
Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in *polizza*.
- 19. INVALIDITÀ PERMANENTE**  
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
- 20. ISTITUTO DI CURA**  
Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, *Day hospital*, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati *istituti di cura* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
- 21. MODULO DI POLIZZA**  
Documento che personalizza la *polizza* poiché riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio assicurato*, la sottoscrizione delle *Parti*.
- 22. RICOVERO**  
Permanenza in *istituto di cura* con pernottamento.

## CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato

- 1.1 **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* (o dell'*Assicurato*) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
- 1.2 **ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**  
La presente *assicurazione* è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla *polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
- 1.3 **ALTRE ASSICURAZIONI**  
Il *Contraente* deve comunicare per iscritto **ALLA SOCIETÀ** entro 30 giorni dalla sottoscrizione, la stipulazione di altre *assicurazioni* per lo stesso *rischio*.  
**ALLA SOCIETÀ** entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'*assicurazione* con preavviso di almeno 30 giorni. Se il *Contraente* dolosamente omette di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *assicurazioni*, il diritto all'*indennizzo* decade.  
In caso di *sinistro* il *Contraente* (o l'*Assicurato*) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
- 1.4 **AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO**  
Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del *rischio*.  
Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'Art. 1898 del Cod. Civ.
- 1.5 **DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**  
In caso di diminuzione del *rischio*, **ALLA SOCIETÀ** tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* scadenti successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.
- 1.6 **PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**  
L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* a prescindere dal pagamento della prima rata di *premio* che comunque deve avvenire entro il 15° giorno successivo a tale data.  
I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Sede della *Società*.  
Se il *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **SOCIETÀ AL** pagamento dei *premi* scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.
- 1.7 **FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO**  
Dopo ogni denuncia di *Infortunio* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, **LA SOCIETÀ** ha facoltà di recedere dall'*assicurazione* nei confronti del singolo *Assicurato* o della singola categoria di *Assicurati* oppure dall'intero contratto con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso **LA SOCIETÀ** rimborserà il *premio* relativo al periodo compreso fra il giorno della

## POLIZZA INFORTUNI Enti Pubblici

cessazione della garanzia e il termine del periodo di *assicurazione* in corso. La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia dell'*infortunio* o qualunque altro atto di *SOC* *ETA'* non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso regolamentata nel presente articolo.

### 1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### 1.9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* ha la durata indicata sul frontespizio di *polizza*.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata; nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

### 1.10 DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e/o integrazioni, si precisa che la presente *assicurazione* cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del *Contraente* chiedere alla *Società* la prosecuzione dell'*assicurazione*.

In caso di proroga dell'*assicurazione* per il pagamento del relativo *premio* vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

### 1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

### 1.12 PERSONE SOGGETTE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

La presente *polizza* si intende espressamente stipulata in aumento all'*assicurazione* di legge contro gli *infortuni* sul lavoro, anche se l'obbligo a detta *assicurazione* sopravvenga in corso di contratto.

### 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### 1.14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La *Società* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La *Società* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ assicura contro gli *infortuni professionali* le persone indicate in polizza.

### 2.1 RISCHI ASSICURATI

#### A - Rischi a terra

L'assicurazione vale per gli *infortuni* subiti dall'Assicurato, anche se derivanti da:

- 1 imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2 atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3 atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- 4 gli *infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5 l'asfissia non dipendente da malattia;
- 6 l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 7 l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- 8 le conseguenze (con esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari) obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.

#### B - Rischi sportivi

- 1 La garanzia vale durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo non professionistico, salvo quanto precisato al punto 2 che segue. L'indennizzo è ridotto alla metà quando l'*infortunio* si verifichi durante:

- a la pratica di alpinismo o sci-alpinismo (oltre il 3° grado della "scala di Monaco") senza accompagnamento di guida o portatore patentati, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato, equitazione, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia), guido-slitte (bob), slittino (skeleton), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio fuori pista senza accompagnamento di guida/portatore/maestro di sci patentati, speleologia;
- b la partecipazione a gare organizzate o svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni di: baseball, calcio, ciclismo, football americano, hockey, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sports su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board.

- 2 La garanzia non vale comunque per gli *infortuni* derivanti da:
  - pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
  - pratica a titolo professionistico di sports in genere;
  - partecipazione a gare e relative prove con veicoli o natanti a motore (mentre è compresa in garanzia la partecipazione a gare di regolarità pura);
  - partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine; regate oceaniche, sci estremo).

Se l'attività sportiva è espressamente pattuita nel modulo di polizza i relativi rischi sono compresi in garanzia senza limitazioni, salvo le franchigie.

POLIZZA INFORTUNI  
Enti Pubblici

C - Rischi di volo

(La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno).

L'assicurazione comprende gli *infortuni* che l'Assicurato subisca durante l'uso, soltanto in qualità di passeggero, di aeromobili; sono comunque esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), nonché su aeromobili eserciti da Aero Clubs e da Società o Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal **Trasporto Pubblico Passeggeri**.

L'assicurazione vale anche per gli atti di pirateria, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1.D.

L'assicurazione vale per casi e somme uguali a quelli assicurati con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.

In caso di incidente aereo che colpisca più Assicurati, la somma dei capitali garantiti per questa specifica garanzia, sia con questa polizza sia con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente con LA SOCIETÀ, non potrà superare, per tutti gli indennizzi, l'importo di € 5.200.000.

Qualora i capitali complessivamente garantiti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione; a tal fine si dà atto che il premio relativo alla presente estensione di garanzia è pari al 2% del totale premio imponibile infortuni.

D - Rischio Guerra

(La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno).

L'assicurazione vale per gli *infortuni* derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

## DELIMITAZIONI DELLA OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 3.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- A - guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 2.1.C;
- B - guerra ed insurrezioni in genere, salvo quanto previsto al punto 2.1.D; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe e uragani;
- C - stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
- D - operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- E - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- F - atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- G - malattie tropicali così come definite dalle disposizioni di legge in materia.

Sono comunque esclusi l'infarto e le ernie non traumatiche.

### 3.2 PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITI DI ETÀ

Non sono mai assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L'assicurazione per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio)

L'eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito DALLA SOCIETÀ

### 3.3 PERSONE ASSICURABILI CON PATTO SPECIALE

Le persone colpite da apoplezia o infarto, o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, sono assicurabili soltanto con patto speciale, in mancanza del quale la garanzia non vale.

Qualora dette infermità sopravvengano durante la validità del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a ~~LA SOCIETÀ~~ l'aggravamento di rischio (art. 1898 del Codice Civile); la mancata comunicazione comporta l'applicazione di quanto stabilito al punto 1.4.

### 3.4 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, l'esborso a carico ~~DELLA SOCIETÀ~~ non potrà superare complessivamente € 5.200.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l'indennizzo per ciascun Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo.

### 3.5 CASI ASSICURABILI

#### A - Morte

Se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, ~~LA SOCIETÀ~~ liquida la somma assicurata ai beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore,

corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il

**POLIZZA INFORTUNI**  
**Enti Pubblici**

caso di morte, ove questa sia maggiore.

Qualora a seguito dell'*infortunio* la salma dell'*Assicurato* non venga ritrovata, LA SOCIETA' liquida ai *beneficiari* il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che LA SOCIETA' ha pagato l'*indennizzo*, risulta che l'*Assicurato* è vivo, quest'ultima avrà diritto - entro 15 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei *beneficiari* della somma loro pagata.

L'*Assicurato* avrà così diritto all'*indennizzo* derivante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

**B - Invalidità permanente**

L'*indennizzo* per il caso di *invalidità permanente* è dovuto se l'*invalidità* stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*.

**1. Valutazione del grado di invalidità**

Il grado di *invalidità* è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall'Allegato n. 1 al D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 per la valutazione del grado percentuale di *invalidità permanente*

Descrizione	Percentuali	
	D.	S.
• Sordità completa di un orecchio		15
• Sordità completa bilaterale		60
• Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
• Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40

Altre menomazioni della facoltà visiva, vedasi la tabella di valutazione seguente:

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

**Note**

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in



**POLIZZA INFORTUNI**  
**Enti Pubblici**

misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
 

- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
- con visus corretto di 7/10	18%
- con visus corretto di 6/10	21%
- con visus corretto di 5/10	24%
- con visus corretto di 4/10	28%
- con visus corretto di 3/10	32%
- con visus corretto inferiore a 3/10	35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Descrizione	Percentuali	
	D.	S.
• Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
• Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
• Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria		
a con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
• Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
• Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
• Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5	
• Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
• Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40	30
• Perdita del braccio		
a per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
b per amputazione del terzo superiore	80	70
• Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
• Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
• Perdita di tutte le dita della mano	65	55
• Perdita del pollice del primo metacarpo	35	30
• Perdita totale del pollice	28	23
• Perdita totale dell'indice	15	13
• Perdita totale del medio	12	
• Perdita totale dell'anulare	8	
• Perdita totale del mignolo	12	
• Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
• Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
• Perdita della falange ungueale del medio	5	
• Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
• Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
• Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Descrizione	Percentuali	

POLIZZA INFORTUNI  
Enti Pubblici

	D.	S.
• Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
• Anchilosi totale della articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a in semi pronazione	30	25
b in pronazione	35	30
c in supinazione	45	40
d quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione	25	20
• Anchilosi totale della articolazione del gomito in flessione massima o quasi.	55	50
• Anchilosi totale della articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a in semi pronazione	40	35
b in pronazione	45	40
c in supinazione	55	50
d quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione	35	30
• Anchilosi completa della articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18	15
• Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono supinazione		
a in semi pronazione	22	18
b in pronazione	25	22
c in supinazione	35	30
• Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione in posizione favorevole		45
• Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80
• Perdita di una coscia in un qualsiasi altro punto		70
• Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
• Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
• Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
• Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
• Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16
• Perdita totale del solo alluce		7
• Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3
• Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
• Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
• Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

In aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun *indennizzo*. Infine è inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di *invalidità* previste per l'arto superiore destro varranno per il *sinistro* e viceversa.

## POLIZZA INFORTUNI Enti Pubblici

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Qualora l'*infortunio* determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere - al massimo - il valore del 100%.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nella tabella di cui sopra, l'*indennizzo* è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*.

### 2. Liquidazione dell'indennizzo

L'*indennizzo per invalidità permanente* è calcolato, applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita di 3 punti percentuali - alla somma assicurata per *invalidità permanente totale*.

Pertanto LA SOCIETÀ non paga alcun *indennizzo* se l'invalidità (X) è pari o inferiore alla franchigia (fr) e liquida un *indennizzo* proporzionale al residuo grado di invalidità (X-fr) se il grado di invalidità è maggiore.

Il diritto all'*indennizzo per invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *beneficiari*, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*infortunato* muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, LA SOCIETÀ liquida ai *beneficiari* l'importo già concordato, ovvero offerto, ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile all'*Assicurato*, in base alle condizioni di *polizza*.

### C Diaria per ricovero in istituto di cura

In caso di *ricovero* reso necessario dall'*infortunio*, LA SOCIETÀ corrisponde la *diaria* assicurata per ogni pernottamento fino al massimo di 365 pernottamenti per ogni *infortunio*.

### D - Rimborso spese di cura

Per la cura delle lesioni causate da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, rimborsa - fino alla concorrenza del massimale assicurato - le spese effettivamente sostenute:

1. in caso di *ricovero* o intervento chirurgico in *day hospital*, durante la degenza in *istituto di cura* per onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento - comprese le endoprotesi - trattamenti riabilitativi, rette di degenza. Qualora le spese di *ricovero* siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, LA SOCIETÀ in sostituzione del rimborso - liquida una *diaria* di € 80 per ogni pernottamento e per un massimo di 100 pernottamenti.
2. relativamente alle prestazioni sanitarie extra-*ricovero*, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali e cure mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche; per cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio*, purché questo sia provato dal referto di Pronto Soccorso (le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.100, mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*); per trasporto dell'*Assicurato* al luogo di

## POLIZZA INFORTUNI Enti Pubblici

cura o di soccorso o da un *istituto di cura* all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell'infortunato, il tutto **fino alla concorrenza di € 520**; tale importo è elevato a **€ 2.600** se l'emergenza richiede intervento di eliambulanza.

**Le spese del presente comma sono rimborsate nella misura dell'80%; il rimanente 20% - con il minimo di € 75 per ogni *infortunio* - resta a carico dell'Assicurato;**

3. in caso di intervento riparatore del danno estetico, per la chirurgia plastica **fino alla concorrenza di € 2.600.**

Tali spese sono rimborsabili **purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'*infortunio* (provato da cartella clinica descrittiva di un Pronto Soccorso) e non oltre un anno dalla scadenza del contratto.**

Per "danno estetico" si intende la deturpazione obiettivamente constatabile.

#### **Art. 4**

##### **Polizza assicurativa "RC Animali e cose" (Responsabilità Civile macchine operatrici)**

Con il presente appalto, l'Ente intende, altresì, acquisire la copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi, derivante a sensi di legge all'Assicurato in relazione alla sua qualità di proprietario, custode e o utente delle macchine operatrici riportate nell'allegato n° 3, secondo le condizioni attualmente vigenti e riportate nell'allegata "Polizza RC Animali e Cose" .

L'assicurazione è prestata con franchigia di € 500,00, fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di € 1.000.000 ma con i seguenti limiti: per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali di € 1.000.000; per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone, di € 1.000.000.

La durata del presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.01.2017 e fino alle ore 24.00 del 31.01.2018.

# ***Allegato n° 3***

**Veicoli consortili da assicurare con Polizza "RC Animali e Cose"**

<b>N° generale</b>	<b>N° per ufficio</b>	<b>Ufficio</b>	<b>Tipo di veicolo</b>	<b>Targa/Telaio</b>	<b>Anno Immatric.</b>	<b>Polizza RC "Animali e cose" per Macchine operatrici.</b>
1	1	S. SPERATE	ESCAVATORE BENFRA 10541	AGL061	21/10/2008	SI
2	2	S. SPERATE	ESCAVATORE J.C.B. LTD 4CX4WS	AEY057	11/11/2004	SI
3	1	QUARTU	ESCAVATORE GOMMATO TERNA JCB	AEC077	27/04/2004	SI
4	1	SENORBI'	ESCAVATORE GOMMATO MECALAC	AEC049	11/03/2004	SI
5	2	SENORBI'	TERNA JCB 3CX	AUJ824	18/06/2013	SI
6	1	S. GAVINO	TERNA JCB 3CX	AUJ827	10/07/2013	SI
7	2	S. GAVINO	ESCAV. GOM. TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR923	19/04/2011	SI
8	1	PIMPSU	ESCAV. GOM. TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR928	26/04/2011	SI
9	1	VILLASOR	ESCAV. CING. HITACHI FH 220 CON TESTATA TRINCIANTE	22T0180M	ANNO 1991	SI
10	2	VILLASOR	MINI ESCAV. CING. JCB 8065 RTS CON TESTATA TRINCIANTE	1538057	ANNO 2011	SI
11	3	VILLASOR	ESCAV. CING. JCB 235 CON TESTATA TRINCIANTE	1019664	13/04/2005	SI
12	4	VILLASOR	ESCAV. CINGOLATO JCB 260 CON TESTATA TRINCIANTE	1040025	16/11/2004	SI
13	5	VILLASOR	MINIPALA GOMMATATA AVANT	25974	30/09/2002	SI
14	6	VILLASOR	MINI ESCAV. JCB 8085 ZTS CON TESTATA TRINCIANTE	1072607	22/05/2012	SI
15	7	VILLASOR	PALA GOMMATATA JCB 4CX	AEC043	09/03/2004	SI
16	8	VILLASOR	ESCAV GOMMATO TERNA JCB 4CX CON TESTATA TRINCIANTE	AHR927	22/04/2011	SI

**NOTA BENE: Le parti evidenziatè in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

LA SOCIETÀ<sup>1</sup> tiene indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) il custode e chi abbia in uso o conduca gli animali o le cose descritti in polizza, nonché coloro che si trovino con tali persone nei rapporti di cui alla lett. a), i dipendenti dell'Assicurato che subiscano danno in occasione di lavoro e coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività e ai lavori cui gli animali o le cose sono adibiti.

### Art. 2 - Rischi compresi

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dei familiari indicati alla lettera a) dell'articolo precedente e dei dipendenti dell'Assicurato, nella loro qualità di utenti o di custodi degli animali o delle cose specificati in polizza. L'assicurazione vale anche durante la partecipazione a esposizioni, mostre, fiere e mercati, incluse eventuali dimostrazioni pratiche.

### Art. 3 - Rischi esclusi

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) a cose o animali derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- c) subiti da cose o animali che l'Assicurato o altra persona indicata nelle lett. a) o c) dell'art. 1 delle Condizioni Generali abbiano in custodia o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) derivanti dalla partecipazione a gare, a corse e relativi allenamenti e prove;
- e) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

### Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i danni che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei.

### Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a SOCIETÀ<sup>1</sup>



## ANIMALI E COSE

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

**SOCIETA'** assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico di **SOCIETA'** entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra **SOCIETA'** ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**LA SOCIETA'** non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

In caso di definizione transattiva del danno, **SOCIETA'** a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

### Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o **SOCIETA'** possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da **SOCIETA'** quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 14 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

### Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e comunitaria.

### Art. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1984 C.

## ANIMALI E COSE

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

Rischi compresi - La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati dal mezzo o dalla macchina per cui è prestata l'assicurazione:

a) a veicoli sotto carico e scarico; a veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito del raggio d'azione del mezzo per il quale è prestata l'assicurazione; a cose trovatesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia, che vale anche se i veicoli danneggiati risultino in consegna all'assicurato o siano di proprietà dei dipendenti dello stesso, viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovatesi sullo stesso; si conferma che restano esclusi i danni provocati da incendio del mezzo assicurato nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato;

b) alle opere ed alle cose di terzi diverse da quelle di cui al punto a) che si trovino nell'ambito del raggio d'azione del mezzo o della macchina.

La garanzia di cui al presente punto b) è prestata con l'applicazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno con il minimo di € 50; si conferma l'esclusione di cui al punto e).

Condizioni di operatività della garanzia - La garanzia vale a condizione che i mezzi e le macchine siano condotti o manovrati da persone abilitate a norma delle disposizioni in vigore e comunque di età non minore di anni quattordici.

Per la circolazione e l'uso di trattrici e macchine agricole nell'ambito dell'azienda agricola di cui l'assicurato sia proprietario, affittuario, colono o mezzadro, l'assicurazione è valida anche se il guidatore sia privo di patente, purché abbia età non minore di anni quattordici.

Per quanto concerne teleferiche, funicolari, fili a sbalzo e palorci, la garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempite le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

Rischi esclusi - La garanzia non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

c) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

d) a condutture ed impianti sotterranei, quelli a fabbricati ed a cose in genere dovuti a demolizioni, nonché a cedimento, franamento, assestamento e vibrazioni del terreno;

e) a cose in seguito a incendio determinato dal funzionamento, per conto di terzi, di macchine agricole;

f) alle cose, agli animali ed ai veicoli che vengano trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati scaricati; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate tramite il mezzo o la macchina; ad opere e cose sulle quali si esplica l'azione del mezzo o della macchina; ai veicoli in uso all'Assicurato;

g) cagionati da mezzi o macchine non gommati alla pavimentazione delle strade, dei ponti e delle altre opere stradali;

h) alle persone trasportate sul mezzo o macchine o su veicoli da essi trainati ed alle cose che le stesse persone portino con sé;

i) conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree queste equiparate;

l) cagionati ad opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori effettuati mediante il mezzo o la macchina o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione, conduzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

m) cagionati da materie esplosive trainate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate.

Rischi di circolazione su strade o aree private - Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste una contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

## **Art. 5**

### **Polizza assicurativa “Tutti i rischi di montaggio – tutela integrale macchinari industriali”**

L'Ente intende inoltre acquisire una polizza come quella attualmente vigente e come su denominata, ovvero “Tutti i rischi di montaggio - Tutela integrale macchinari industriali”, che interessa i mezzi indicati nell'allegato n° 4, dei quali è altresì determinato il valore commerciale.

L'anzidetta polizza, di cui si allegano le vigenti condizioni di assicurazione, determina per la Società assicuratrice l'obbligo di indennizzo per danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina, atti vandalici e dolosi, scioperi, tumulti e sommosse.

Si precisa che la somma assicurata per ciascuna partita è pari al valore allo stato d'uso delle cose assicurate intendendosi per tale valore che, in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente avevano al momento del sinistro le cose assicurate.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le seguenti stime:

- a) il valore allo stato d'uso;
- b) il valore delle cose illese in base alla stima sub a)
- c) il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro;

L'ammontare del danno, si ottiene deducendo dalla stima sub a), l'importo delle stime sub b) e c).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della partita od al suo rimpiazzo con altra uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasportati a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale e comunque i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori del Territorio dello Stato Italiano.

La Società assicuratrice non indennizzerà i danni, ancorchè ascrivibili ad atti volontari di Terzi, che siano di natura esclusivamente estetica e che, conseguentemente non compromettano la funzionalità e/o l'utilizzo del bene.

La Società non presterà la garanzia ove il trafugamento del bene avvenga in concomitanza alla detenzione di quest'ultimo da parte di Soggetti che non siano legati da rapporto contrattuale con la contraente. A maggior precisazione, si intende espressamente esclusa dalla garanzia qualsiasi fattispecie riconducibile ai reati di truffa e/o appropriazione indebita.

Il Contraente, ai fini di quanto disciplinato dall'art. 1893 – secondo comma – del Codice Civile, dichiara che, alla data di sottoscrizione della presente polizza, non si sono verificate circostanze e/o fatti che possano implicare l'attivazione della garanzia assicurativa prestata.

La presente garanzia assicurativa è prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 2.500,00, per danni da furto, atti vandalici e dolosi, scioperi, tumulti e sommosse e uno scoperto del 10%, minimo € 2500,00, per danni da incendio, fulmine, esposizione e scoppio.

La durata del presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.01.2018 e fino alle ore 24.00 del 18.05.2018.

# ***Allegato n° 4***

**Elenco dei veicoli consortili da assicurare con Polizza "Tutti i rischi di montaggio - tutela integrale macchinari industriali"**

<b>N° Generale</b>	<b>N° per ufficio</b>	<b>Ufficio</b>	<b>Tipo di veicolo</b>	<b>Targa/Telajo</b>	<b>Anno Immatric.</b>	<b>Valore del veicolo per Polizza "Tutti i rischi di montaggio"</b>
1	1	VILLASOR	MINI ESCAV. CING. JCB 8065 RTS CON TESTATA TRINCIANTE	I538057	ANNO 2011	€ 36.000,00
2	2	VILLASOR	ESCAV. CING. JCB 235 CON TESTATA TRINCIANTE	1019664	13/04/2005	€ 73.000,00
3	3	VILLASOR	ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 260 LR	1040025	16/11/2004	€ 40.000,00
4	4	VILLASOR	MINI ESCAV. JCB 8085 ZTS CON TESTATA TRINCIANTE	1072607	22/05/2012	€ 78.000,00

#### **DEROGA ART 1**

In deroga all'Art 1 dell'è C.G.A., a quanto stabilito alla Condizione Particolare 9, fermo restando tutte le altre delimitazioni di polizza, la Società indennizza esclusivamente i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina, atti vandalici e dolosi, scioperi, tumulti e sommosse.

#### **VALORE ALLO STATO D'USO DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI**

In deroga all'Art. 3 "Somma assicurata - Variazione del rischio - Assicurazione Parziale", si precisa che la somma assicurata per ciascuna partita è pari al valore allo stato d'uso delle cose assicurate intendendosi per tale il valore che, in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, avevano al momento del sinistro le cose assicurate.

#### *Determinazione dei danni indennizzabili*

L'articolo 9 delle Condizioni Particolari delle C.G.A. "Procedura per la valutazione del danno" si intende abrogato e sostituito dal seguente:

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le seguenti stime:

- a) il valore allo stato d'uso al momento del sinistro delle cose assicurate, illese o danneggiate;
- b) il valore delle cose illese in base alla stima sub a);
- c) il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno, si ottiene deducendo dalla stima sub a) l'importo delle stime sub b) e c).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della partita od al suo rimpiazzo con altra uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale e comunque i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal Territorio dello Stato Italiano.

#### **ATTI VANDALICI**

A maggior precisazione di quanto stabilito alla C.P.8 del testo contrattuale, si conviene che la Società non indennizzerà i danni, ancorché ascrivibili ad atti volontari di Terzi, che siano di natura esclusivamente estetica e che, conseguentemente, non compromettano la funzionalità e/o l'utilizzo del bene.

#### **CLAUSOLA SUBLOCAZIONE**

Si conviene tra le Parti che la garanzia prestata non opererà ove il trafugamento del bene avvenga in concomitanza alla detenzione di quest'ultimo da parte di Soggetti che non siano legati da rapporto contrattuale con la Contraente.

A maggior precisazione, si intende espressamente esclusa dalla garanzia qualsiasi fattispecie riconducibile ai reati di truffa e/o appropriazione indebita.

#### **DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINISTRI**

Il Contraente, ai fini di quanto disciplinato dall'art. 1893 - secondo comma - del Codice Civile, dichiara che, alla data di sottoscrizione della presente Polizza, non si sono verificate circostanze e/o fatti che possano implicare l'attivazione della garanzia assicurativa prestata.

#### **PRECISAZIONE**

Le presenti condizioni aggiuntive integrano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni generali e particolari delle

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO"

A disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di notizie su sviluppi della trattativa porgiamo distinti saluti.

L'ASSICURATO

.....

**Tutti i rischi di montaggio**  
Tutela Integrale Macchinari Industriali

**Condizioni di assicurazione**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### **OPERE E IMPIANTI PREESISTENTI**

Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel *luogo di esecuzione delle opere* e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

#### **PERIODO DI MANUTENZIONE**

Periodo successivo all'ultimazione delle opere, durante il quale l'Assicurato deve adempiere agli impegni di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali assunti in fase di appalto.

Il *periodo di manutenzione* ha effetto dalla data di cessazione dei lavori di esecuzione dell'opera assicurata, come previsto all'articolo 10 e cessa dopo il numero di mesi attivato nel modulo di polizza e non oltre tale data.

#### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* all'ASSICURAZIONE

#### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale l'ASSICURAZIONE, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

#### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### **SCOPERTO**

La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **Art. 3 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale**

Premesso che la somma assicurata alla partita 1) di *polizza* deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale degli impianti e opere più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal *Committente*, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'*Appaltatore* per revisione dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti e le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni - del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti e le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il *Contraente* è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati all'*ASSICURAZIONE* entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della *polizza* ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il *premio* applicando agli stessi il tasso di *polizza* più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. L'*ASSICURAZIONE* emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del *premio* che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del *premio* alla Società.

La somma assicurata alla partita 4 è regolamentata da quanto indicato nella Condizione Particolare 9.

Se al momento del *sinistro* le somme assicurate alle partite 1 e 4 risultano inferiori a quanto indicato nel Modulo di *polizza*, l'*ASSICURAZIONE* risponde dei danni solo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del *sinistro*.

Le somme assicurate alle partite 2 e 3 sono importi a "*primo rischio assoluto*".

### **Art. 4 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di *sinistro* indennizzabile**

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di costruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

## **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

### **Art. 5 - Oggetto dell'assicurazione**

L'*ASSICURAZIONE* tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali - ferma la detrazione della *franchigia* stabilita in *polizza* - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

### **Art. 6 - Delimitazione dell'assicurazione**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### **Art. 9 - Delimitazione temporale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*.

Restano comunque esclusi i danni di cui deve rispondere l'*appaltatore* a norma degli articoli n. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile, salvo quanto previsto alla Condizione Particolare 4 se resa operante

#### **Art. 10 - Periodo di assicurazione**

L'*assicurazione* decorre dalla data fissata in *polizza* e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di esecuzione delle opere.

L'*assicurazione* cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di *polizza*; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'*assicurazione* termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'*assicurazione* cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
  - b) consegna anche provvisoria delle opere al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
  - c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione e ultimazione delle prove di funzionamento o di carico.
- Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

**Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.**

**Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.**

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il *premio di polizza* e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il *Committente* prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

#### **Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate**

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### **Art. 12 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO**

**A DIREZIONE** presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul *rischio*. **ASSICURATO** Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza, deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

#### **Art. 13 - Aggravamento del rischio - Variazione del rischio in genere**

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'*ASSICURAZIONE* di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'*ASSICURAZIONE* **NON** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*.

A maggior precisazione di quanto sopra, si conviene tra le parti che, se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarle anticipatamente all'*ASSICURAZIONE* che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

#### **Art. 19 - Gestione delle controversie - Spese legali (SEZIONE II)**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

#### **Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto da ASSICURAZIONE per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà di ASSICURAZIONE concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dall'ASSICURAZIONE in caso di sinistro.

#### **Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.

#### **Art. 22 - Onere della prova**

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

#### **Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

### 5. Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di *Assicurato* siano designati in *polizza* più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata *assicurazione*, fermo restando che la somma a carico di *l'ASSICURAZIONE* non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in *polizza* nonché quanto disposto all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 6, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun *Assicurato*, gli altri *Assicurati* e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verificino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

### 6. Rimozione, franamento e cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito del *limite di risarcimento* stabilito nel *modulo di polizza* per la presente estensione di garanzia, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Resta tuttavia a carico dell'*Assicurato*, per ogni *sinistro*, lo *scoperto* relativo minimo riportati nel *modulo di polizza*.

### 7. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito del *limite di risarcimento* stabilito nel *modulo di polizza* per la presente estensione di garanzia, i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'*Assicurato* abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Resta tuttavia a carico dell'*Assicurato*, per ogni *sinistro*, lo *scoperto* e relativo minimo riportati nel *modulo di polizza*.

## CONDIZIONE PARTICOLARE

(sempre operante)

8. Sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell'art. 8 comma b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art. 2, *l'ASSICURAZIONE* risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle part. 1 e 4 in conseguenza di scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4), restano comunque ferme le delimitazioni della Condizione Particolare 9 - Macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere.

*l'ASSICURAZIONE* ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte dell'*ASSICURAZIONE*, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, *l'ASSICURAZIONE* rimborsa al *Contraente* il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente condizione, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio di *polizza*, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per la presente estensione di garanzia valgono lo *scoperto* e relativo minimo di *franchigia*, nonché il *limite di indennizzo* stabiliti nel *modulo di polizza*.

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

#### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto "Tutti i rischi di montaggio" contiene garanzie per tutelare l'Appaltatore, tramite l'attivazione della Sezione I "Danni alle cose" di polizza, dai danni materiali e diretti che possono subire le opere assicurate durante i lavori di montaggio, installazione e realizzazione delle stesse.

Il prodotto "Tutti i rischi di montaggio" offre altresì l'opportunità, tramite l'attivazione - opzionale - della Sezione II "Responsabilità civile verso terzi", di tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

A questo riguardo il Contraente di polizza - che di norma coincide con l'Appaltatore o con il Committente - può scegliere di assicurare un solo soggetto - ad esempio il Committente - oppure, in alternativa, può anche scegliere di assicurare più soggetti che siano contrattualmente coinvolti nella realizzazione delle opere - quali, ad esempio, il Committente, l'Appaltatore ed eventualmente i Subappaltatori - questi ultimi purché regolarmente contrattualizzati.

La copertura assicurativa è articolata in due Sezioni:

- la Sezione I - "Danni alle cose", a sua volta suddivisa in Partite;
- la Sezione II - "Responsabilità civile verso terzi", la cui attivazione è opzionale e che può quindi essere acquistata o meno, a seconda delle esigenze del Contraente.

Il Contraente potrà inoltre decidere, nell'ambito di ciascuna Sezione, se acquistare o meno determinate garanzie, denominate "Condizioni particolari". Saranno operanti solo le Sezioni, le Partite e le Condizioni particolari acquistate ed esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

### ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da ASSICURAZIONE in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali l'ASSICURAZIONE interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

#### Esempio A :

Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

#### Esempio B :

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

#### Esempio C :

Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

### ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero (vedasi il *Glossario* alla voce *Forme di assicurazione*) e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, per la valutazione dell'entità del danno, fermo restando il disposto dell'Art. 16 delle CGA: "Procedura per la valutazione del danno", troverà applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" richiamata nel penultimo comma dell'Art. 3 delle CGA "Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Assicurazione parziale".

Nel solo caso di sinistro che interessa la Partita 4: "Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere", occorre altresì fare riferimento al disposto della Condizione particolare 9 alla voce "Somma assicurata".

### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA:** Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e come regolamentato nell'Art. 12 delle Condizioni di assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, incluse le dichiarazioni espresse nel questionario Montaggio, sottoscritto dal Contraente.

### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile e dell'art. 13 delle Condizioni di assicurazione, deve dare comunicazione scritta all'ASSICURAZIONE di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'ASSICURAZIONE possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

#### Esempio di aggravamento del rischio:

In una polizza "Tutti i rischi di montaggio" era stata assicurata la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio già esistente. L'Appaltatore aveva precisato nel questionario Montaggio che nel cantiere erano previste la recinzione su tutto il perimetro con rete di altezza minima di due metri, nonché la protezione tramite sistema di allarme e di video-sorveglianza comportante il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza. Successivamente non è stato possibile installare in tempo utile i sistemi di allarme e di video-sorveglianza e il materiale a piè d'opera è stato stoccato in un baraccamento privo di adeguati mezzi di chiusura. Considerato il significativo aggravamento, rispetto alle previsioni, del rischio di furto del materiale da parte di terzi, il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua della situazione sopravvenuta.

### 6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è un premio unico, NON frazionabile, per l'intera durata della copertura assicurativa.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

**AVVERTENZA:** L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico-commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

### **Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

## **Art. 6**

### **Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Ente, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando il Consorzio ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La Società fornirà semestralmente all'Amministrazione, o all'occorrenza, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita;
- la data di decadimento;
- la targa del veicolo assicurato coinvolto;
- il nominativo della controparte, laddove presente e/o possibile;
- lo stato del sinistro;
- l'importo stimato per la sua definizione, o l'importo liquidato.

## **Art. 7**

### **Pagamento**

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

il premio annuo, onnicomprensivo, che sarà pagato dal Consorzio successivamente all'atto della consegna delle polizze e/o del Contratto di assicurazione;

per le polizze con franchigia, la quota a carico del Consorzio sarà versata dietro presentazione di quietanza liberatoria comprovante l'avvenuto pagamento del danneggiato.

Il pagamento avverrà, comunque, successivamente all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.. Non si provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale, qualora il D.U.R.C. fosse incompleto o non regolare, e fino a quando la ditta non avrà regolarizzato la propria posizione con gli Enti previdenziali. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore a titolo di interessi nelle more della suddetta regolarizzazione.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.